**Allegato C**

**CONVENZIONE NON ONEROSA IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**

L’Università degli Studi di Palermo, con sede a Palermo nella Piazza Marina n. 61 – C.F. 80023730825, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Massimo Midiri,

e

la società/Ente/soggetti con diversa natura giuridica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partita Iva n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_: il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

di seguito indicate, congiuntamente, come “le parti”;

PREMESSO CHE

* che l’Università degli Studi di Palermo (di seguito “Ateneo”), mediante l’Avviso pubblico prot. n. \_\_\_ del \_\_\_, ha manifestato di voler acquisire proposte di convenzionamento di persone fisiche/giuridiche che siano interessate a sottoscrivere convenzioni non onerose e senza carattere di esclusiva, volte ad offrire a tutto il Personale dell’Università degli Studi di Palermo e ai loro familiari (di seguito “Beneficiari”);
* il Proponente ha proposto una convenzione non onerosa avente ad oggetto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a favore dei Beneficiari (allegato A), escludendo comunque qualsivoglia onere o obbligo di qualsiasi natura, anche di natura economica, a carico dell’Ateneo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1**

Le premesse e gli eventuali allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Art. 2**

Il Proponente (società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nella presente convenzione e/o nei documenti allegati. Altresì, si obbliga a rispettare le condizioni indicate nella Manifestazione d’interesse, che forma parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.

**Art. 3**

Beneficiario della presente Convenzione è tutto il Personale Tecnico Amministrativo, Bibliotecario e tutti i Professori e Ricercatori dell’Università degli Studi di Palermo, inclusi i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

L’appartenenza al presente Ateneo verrà attestata mediante l’esibizione del badge o di altra idonea documentazione attestante lo status di dipendente dell’Università.

**Art. 4**

Il Proponente, in relazione ai prodotti e/o servizi ricompresi tra quelli offerti in Convenzione, che siano stati già erogati da parte del medesimo a favore di un Beneficiario e siano tutt’ora in essere, si impegna ad evitare disparità di trattamento.

**Art. 5**

L’Ateneo provvederà a diffondere tra i destinatari (tramite email e/o pubblicazione sul proprio sito intranet) il contenuto della presente Convenzione, eventualmente allegando anche il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, trasmesse dal Proponente.

**Art. 6**

La stipula della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo e il nome dell’Ateneo, per nessuna finalità ed, in particolare, per finalità commerciali e/o pubblicitarie.

**Art. 7**

Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell’esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

**Art. 8**

I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all’Ateneo tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

**Art. 9**

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nella Manifestazione di interesse, da intendersi quale parte integrante della presente Convenzione.

Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all’Ateneo, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nella medesima Manifestazione.

**Art. 10**

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.

L’Ateneo si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l’intervenuta risoluzione, anche le cause che l’hanno determinata.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, l’Ateneo si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:

* il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l’esercizio della prestazione offerta;
* il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
* il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
* sia venuto meno l’interesse da parte dell’Ateneo al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
* sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra l’Ateneo e il Proponente;
* nell’esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative dell’Ateneo.

**Art. 11**

La presente Convenzione non comporta alcun onere economico per l’Ateneo e avrà durata annuale/biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le parti, da manifestare almeno tre mesi prima della scadenza.

Allorché il Proponente intenda rinnovare la Convenzione, dovrà contattare l’Ateneo all’indirizzo di posta elettronica [pec@cert.unipa.it](mailto:benessereorganizzativo@unipa.it) comunicando le eventuali nuove condizioni economiche praticate.

L’Ateneo, ai fini di valutare l’accoglimento dell’eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati.

A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno tre mesi, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta.

Il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell’esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai Beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

**Art. 12**

È espressamente accettato e convenuto che, in capo all’Ateneo, non potrà assolutamente gravare alcun onere e/o impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.

**Art. 13**

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza su dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e si impegnano a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori rispettino tale obbligo. In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (a seguire anche «Regolamento UE»), dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (a seguire anche “Codice Privacy”), nonché dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione della presente Convenzione ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché́ i dati personali (es. nominativi, indirizzo email, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività̀ di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità̀ strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità̀ con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per l’Università degli Studi di Palermo Per il Proponente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_